

Il giudice, all'esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 C.P.C. pronunciata all'udienza del 12/10/2017 nella causa RGL n. 4063 /2017 promossa da:

MERENDINO PIERA ass. avv. RINALDI GIOVANNI, SPONGA TIZIANA (SPNTZN73M44A757K) Indirizzo Telematico; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) Indirizzo Telematico; GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) Indirizzo Telematico; ,

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ass. avv. RIVERSO TECLA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ass. avv. RIVERSO TECLA,

ISTITUTO COMPRENSIVO VIVALDI MURIALDO ass. avv. ,

PARTE CONVENUTA

Premesso che:

la ricorrente, premesso di aver maturato prima dell'immissione in ruolo numerosi anni di servizio quale collaboratore scolastico, chiede condannarsi l'amministrazione a collocarla nella posizione stipendiale



maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto ed a pagare a titolo di differenze retributive maturate per la maturazione degli scatti di anzianità quantificate in euro 634,52

resiste il Miur.

La ricorrente deduce l'illegittimità dell'omesso riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo lamentando la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 199/70CEE nella parte in cui dispone al comma 1 che " per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al comma 4 che " i criteri del periodo di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"

E' appena il caso di osservare, in replica a quanto affermato dal MIUR circa l'inapplicabilità della direttiva nel caso in esame stante l'intervenuta immissione in ruolo del ricorrente, che la protezione della normativa comunitaria non si esaurisce con la stabilizzazione del lavoratore, ove permangano possibili disparità di trattamento legate al servizio pre-ruolo che rilevino in un momento successivo; l'obiettivo della disposizione comunitaria è dichiaratamente di evitare che i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e in tale prospettiva va letta anche la clausola 4.4: il predetto principio è stato affermato anche dalla CGUE nella sentenza del 18 ottobre 2012 c-3'2/11 c 304/11 nella quale ha chiarito che nessun rilievo presenta la circostanza che nel frattempo il lavoratore sia divenuto a tempo indeterminato.

Peraltro il principio generale che imporrebbe di far conseguire i medesimi effetti all'anzianità di servizio prestata con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, trova un limite nella presenza di



ragioni oggettive, che possano giustificare una diversa considerazione degli effetti del servizio pre-ruolo rispetto a quello prestato a tempo indeterminato.

Sul punto la CGUE precisa che "la nozione di ragioni oggettive deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (cfr. sent. 18/12/2012 Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati);

La CGUE nell'ordinanza resa nella causa C-152/14, richiamata nella memoria difensiva del Ministero, ha peraltro ribadito che la clausola 4.1 della direttiva citata "osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere".



Alla luce delle norme e delle sentenze della CGUE richiamate dunque non è consentito vanificare totalmente il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e le disparità di trattamento in tema di anzianità di servizio eventualmente previste in danno dei dipendenti a tempo determinato in tanto sono legittime in quanto siano sorrette da ragioni oggettive .

Ritiene il giudice, condividendo integralmente le argomentazione contenute nella sentenza n. 828/2017 resa da questo Tribunale nel procedimento rgl n. 8718/2016 da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art.118 disp att cpc, che nella specie, a differenza di quanto affermato in relazione al personale docente, non ricorrano ragioni oggettive che giustifichino la minor valorizzazione del servizio pre ruolo non avendo il Ministero indicato quali esigenze abbiano portato a una differente valutazione dell'anzianità del ricorrente.

Non può infatti ritenersi che la differente valutazione del servizio pre ruolo del personale ATA sia giustificata come nel caso dei docenti dal trattamento più favorevole dell'anzianità maturata; l' Art. 489 d.lgs. 297/1994 rubricato " Periodi di servizio utili al riconoscimento" stabilisce che " Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

(...)." Stante l'espresso riferimento al servizio di insegnamento la norma è inapplicabile al personale ATA.

Né il MIUR ha allegato che l'attività svolta dalla ricorrente in qualità di assunta con contratto a termine sia stata in qualche modo differente da quella da lei prestata quale assunta con contratto a tempo indeterminato.

Infine non rileva il recupero dell'anzianità maturata al compimento del 20° anno posto che anche con il riallineamento non vengono pagate le differenze retributive pregresse.

L'omessa integrale considerazione del periodo pre ruolo costituisce quindi una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e come tale deve essere dichiarata illegittima.

Il quantum è stato concordato dalle parti



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

In accoglimento del ricorso

Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio a ruolo dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto condanna il MIUR a collocare la ricorrente nella corrispondente fascia stipendiale;

condanna parte convenuta al pagamento di euro 634,52 a titolo di differenze retributive oltre accessori di legge;

condanna il MIUR a rimborsare le spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore antistatario

fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

**Il giudice
Clotilde Fierro**

